

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° gennaio - 31 marzo 2025

Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2025

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classi di importo (in unità di euro)</i>	<i>Tassi medi (su base annua)</i>	<i>Tassi soglia (su base annua)</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	10,18	16,7250
	oltre 5.000	8,91	15,1375
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,11	22,8875
	oltre 1.500	15,12	22,9000
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000	7,13	12,9125
	da 50.000 a 200.000	6,51	12,1375
	oltre 200.000	4,86	10,0750
Credito personale		11,02	17,7750
Credito finalizzato		10,25	16,8125
Factoring	fino a 50.000	6,13	11,6625
	oltre 50.000	4,72	9,9000
Leasing immobiliare - a tasso fisso - a tasso variabile		5,51	10,8875
		5,64	11,0500
Leasing aeronavale su autoveicoli	fino a 25.000	8,80	15,0000
	oltre 25.000	7,87	13,8375
Leasing strumentale	fino a 25.000	9,47	15,8375
	oltre 25.000	7,01	12,7625
Mutui con garanzia ipotecaria: - a tasso fisso - a tasso variabile		3,21	8,0125
		4,37	9,4625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000	13,13	20,4125
	oltre 15.000	9,03	15,2875
Credito revolving		15,34	23,1750
Finanziamenti con utilizzo dicarte di credito		11,10	17,8750
Altri finanziamenti		14,25	21,8125

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto (cfr. Allegato). Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2024 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185.

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio - 31 marzo 2025, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2025 - 30 giugno 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta della Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggioranza media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Roma, 26. giugno 2025

IL CAPO DELLA DIREZIONE